**Policy for WHISTLEBLOWING – Dicembre 2023**

Indice

1. Ricognizione della normativa vigente

2. Obiettivo della Policy e condotte oggetto della Segnalazione Whistleblowing

3. Definizioni

4. I soggetti coinvolti

5. Contenuto della Segnalazione

6. Procedure per la Segnalazione Whistleblowing

7. I compiti di chi riceve la Segnalazione

8. Tutela del Whistleblower

9. Il sistema sanzionatorio

10. Trattamento dei dati personali

11. Aggiornamento della Policy

Fac simile Modulo di segnalazione whistleblowing

**1. Ricognizione della normativa vigente**

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito, “**Decreto**”) ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

La CMC Marine S.r.l. (di seguito, “**CMC**” ) ha quindi attivato un Canale di Segnalazione interna (di seguito, "*Canale di segnalazione*") destinato a recepire le segnalazioni dei Whistleblowers, come prescritto dalla vigente normativa, organizzato con modalità tali da garantire sia la riservatezza dell'identità del segnalante e della persona coinvolta - o comunque menzionata - nella segnalazione, che del contenuto della segnalazione e della relativa eventuale documentazione, al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti dei segnalanti. Il destinatario del **Canale di segnalazione** interno è un soggetto esterno individuato sulla scorta dei criteri richiesti dall’art. 4 comma 2 del **Decreto** e la gestione del **Canale di segnalazione** è organizzata con le modalità di cui all’art. 5 del Decreto, come di seguito illustrato.

**2. Obiettivo della Policy e condotte oggetto della Segnalazione Whistleblowing**

La presente Policy è volta a fornire idonea informativa sulle modalità di esecuzione della Segnalazione e sulle procedure di protezione delle persone che intendano effettuare una segnalazione (di seguito, “*Whistleblowers”*) in presenza delle fattispecie previste dall’art. 2 comma 1 del Decreto, ossia comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli sottoelencati: violazioni alle norme che regolano l'amministrazione, la contabilità, o alle norme del codice civile o del codice penale;

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.: corruzione, reati societari, omicidio colposo, lesioni gravi, reati o illeciti ambientali, reati o illeciti relative alle norme alla sicurezza sul lavoro, contrabbando, etc;

- violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società;

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al nuovo decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: si tratta di comportamenti che violano le norme nazionali o internazionali nelle materie sopra indicate;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea, ossia tutti i comportamenti che la legge italiana qualifica come fraudolenti;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società: si tratta di comportamenti volti a impedire o falsare la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali e la relativa libera concorrenza;

- atti o comportamenti che vanificano le norme nazionali e internazionali nelle materie indicate nei precedenti tre punti;

I principi della presente Policy non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi e i diritti di denuncia alla Autorità Giudiziarie, di Vigilanza o regolamentari o agli organi di controllo.

**3. Definizioni**

Di seguito di precisa il significato attribuito ad alcuni termini utilizzati nella presente informativa:

- *Segnalante o Whistleblower*: persona che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

- *Persona coinvolta:* la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

- *Segnalazione interna*: comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni rubricate al Paragrafo 2 che precede effettuata attraverso il Canale di Segnalazione di cui al successivo art. 6.1.

- *Segnalazione esterna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al successivo art. 6.2.

- *Divulgazione pubblica*: la Segnalazione effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici in grado di raggiungere moltitudine di persone, di cui al successivo art. 6.3.

- *Seguito*: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

- *Facilitatore*: la persona fisica che assiste il Whistleblower nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

- *Contesto lavorativo*: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di lavoro attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile.

- *Riscontro*: comunicazione al Whistleblower di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

**4. I soggetti coinvolti**

Il **Decreto** ha individuato l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni di cui alla presente procedura, che ricomprende:

• tutti i dipendenti della Società a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello funzionale ricoperto;

• tutti coloro che collaborano con la Società (lavoratori subordinati e parasubordinati, collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, liberi professionisti, consulenti, clienti, fornitori, volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti);

• gli azionisti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le tutele per i Whistleblowers di cui al successivo art. 8 si applicano anche qualora la Segnalazione avvenga: a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le tutele di cui al successivo art. 8 si applicano anche: a) ai facilitatori; b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Whistleblower e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) ai colleghi di lavoro del Whistleblower che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il suddetto un rapporto abituale e corrente; d) agli enti di proprietà del Whistleblower o per i quali il Whistleblower lavora, nonché' agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo degli anzidetti soggetti.

**5. Contenuto della Segnalazione**

La Segnalazione deve avere ad oggetto condotte e/o violazioni evidenziate all’art 2 che precede.

La Segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del Whistleblower o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione del Personale.

Eventuali Segnalazioni pervenute in forma anonima non verranno prese in considerazione e pertanto le informazioni incluse non saranno oggetto di approfondimento.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi deve contenere i seguenti elementi:

• una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;

• se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo di accadimento degli eventi descritti e le generalità o informazioni afferenti i soggetti coinvolti;

• l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;

• l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del Whistleblower o rivendicazioni da parte del medesimo. In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche. In calce alla presente Policy è riportato un modulo che il Whistleblower potrà utilizzare come riferimento o fac simile per redigere la propria Segnalazione.

**6. Procedure per la Segnalazione Whistleblowing**

**6.1 Canale di Segnalazione interno.**

Per la destinazione delle Segnalazioni **CMC** ha istituito un **Canale di Segnalazione** interno, affidato a destinatario esterno individuato ai sensi dell’art. 4 comma 2 del **Decreto** 10 marzo 2023 n. 24 che agirà in modo da garantire il Whistleblower contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del Whistleblower (anche per il tramite di dispositivi informatici), nonché della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazione; nel contempo il destinatario del **Canale di Segnalazione** pone in essere ogni opportuna iniziativa per la compiuta valutazione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede ed attua le misure di legge per la protezione dei dati personali eventualmente trasmessi attraverso la Segnalazione.

Il Whistleblower che intenda effettuare una Segnalazione relativa alle condotte elencate nel precedente paragrafo 2, dovrà inviare la segnalazione dal proprio account privato attraverso email inviata all’indirizzo: *cmcwhistleblowing@studiodaniello.it.*

**6.2. Canale di Segnalazione esterno (ANAC)**

Secondo quanto previsto dall’art. 6 del Decreto il Whistleblower potrà effettuare la Segnalazione anche attraverso un canale esterno.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un proprio canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche in caso di Segnalazione effettuata con modalità diverse da quelle previste nel sito dell’ANAC o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le procedure per effettuare la segnalazione all’ANAC sono disponibili al seguente indirizzo: *www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p11*

Le Segnalazioni al canale esterno possono effettuarsi in forma scritta tramite la piattaforma informatica istituita presso il portale dell’ANAC, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall' ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Whistleblower.

I Whistleblowers possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;

- il Whistleblower ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

- il Whistleblower ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**6.3 Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione)**

I Whistleblowers possono effettuare una Segnalazione tramite divulgazione pubblica quando:

- è stata già effettuata una Segnalazione interna ed esterna oppure direttamente una Segnalazione esterna ed alla stessa non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti o non sono state adottate le misure previste per dare seguito alle segnalazioni;

- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- il Whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o vi sia il rischio che alla stessa non venga dato seguito per occultamento o distruzione di prove o che il Destinatario del Canale di Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

* 1. **Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.**

La Segnalazione effettuata del Whistleblower attraverso il canale della Divulgazione Pubblica (6.3) o della Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile (6.4) deve rispondere al criterio della ragionevolezza, ossia fondarsi sul ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate dal Whistleblower siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

**7. I compiti di chi riceve la Segnalazione**

Il Soggetto esterno individuato ai sensi dell’art. 4 comma 2 del **Decreto** cui è affidata la gestione del Canale di Segnalazioneattua le attività di seguito indicate:

- prende in carico la Segnalazione e rilascia al Whistleblower avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;

- può chiedere al Whistleblower eventuali integrazioni o precisazioni ed avviare una istruttoria ove lo ritenga necessario;

- fornisce riscontro alla Segnalazione e assume ogni opportuna iniziativa in ragione dell'esito dell'istruttoria a conclusione degli accertamenti e comunque entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione;

- verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna.

**8. Tutela del Whistleblower**

La CMC non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del Whistleblower e delle persone coinvolte in ambito disciplinare. La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei "casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile". La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la Segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

Le misure di Protezione previste dal Decreto a tutela del Whistleblower sono:

• Anonimato: l'identità del Whistleblower non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il suo consenso esplicito.

• Divieto di ritorsione (art 17 Decreti): Il Whistleblower è protetto da rappresaglie, discriminazioni o sanzioni derivanti dalla segnalazione e potrà agire nelle sedi giudiziarie o ispettive per la repressione delle condotte ritorsive e discriminatorie derivanti o riconducibili alla Segnalazione, ottenendone la cessazione oltre al risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, al Whistleblower o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Si considerano ritorsivi, se derivanti o riconducibili alla Segnalazione, i seguenti provvedimenti: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

• Altre Misure di Protezione:

La protezione riguarda non solo il nominativo del Whistleblower ma anche tutti gli elementi della Segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del Whistleblower.

La Segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Whistleblower.

**9. Il sistema sanzionatorio**

Ove CMC verifichi abusi dello strumento di Segnalazione o violazioni a carico del Segnalato o, comunque, situazioni non coerenti con le vigenti Policy aziendali o con le disposizioni normative applicabili provvederà ad avviare le azioni di legge previste dal Decreto e dalle altre leggi vigenti.

**10. Trattamento dei dati personali**

Le Segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Le Segnalazioni pervenute al Canale di Segnalazione vengono raccolte, gestite e conservate in un archivio al quale è consentito l'accesso solo da parte del destinatario del Canale di Segnalazione individuato a sensi dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che, quale titolare del trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni, agirà nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del Segnalato, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

**11. Aggiornamento della Policy**

La Policy sarà oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e dell'esperienza maturata.

**MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING**

*A titolo esemplificativo si allega un fac simile di modello per la Segnalazione effettuata al Canale di Segnalazione interno all’indirizzo: cmcwhistleblowing@studiodaniello.it*

**Oggetto: SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING**

\* Dove si è verificato l'incidente?

*Indicare il luogo in cui si è verificato l'incidente, ad esempio il paese, la località, l'azienda/la società coinvolta. L'incidente coinvolge CMC o un'azienda terza, un fornitore o un'altra parte della catena di fornitura?*

\* Che cosa è successo?

*Descrivi i fatti dell'incidente. Se possibile, fornisci dettagli come la data, il tipo di incidente, i nomi, ecc...:*

\* La circostanza descritta si riferisce a una o più delle seguenti categorie:

Diritti personali

Protezione dei dati

Sicurezza del prodotto

Diritti dei consumatori

Legge antitrust

Corruzione/riciclaggio di denaro

Diritti umani (compresa la schiavitù moderna e la tratta di esseri umani)

Tutela ambientale

Altri

\* Hai assistito personalmente alla condotta oggetto di Segnalazione o a parte di essa?

Sì

No

\* Sei personalmente vittima della denuncia che hai segnalato?

Sì

No

\* La salute o la sicurezza tua o di altri è in grave pericolo?

Sì

No

Fornendoci i tuoi dati di contatto (ad esempio, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.), accetti di essere contattato da noi in merito alla tua segnalazione e accetti l'Informativa sulla privacy vigente in azienda.

Se hai fornito i tuoi dati di contatto, riceverai una conferma di ricezione del tuo rapporto entro sette giorni.